



CORTE FEDERALE D'APPELLO FIV

Decisione n. 2-2021

Sul ricorso in appello proposto dall'affiliato Circolo Nautico Ragn'a Vela (C.F.: 91019980449) in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. Camillo Carminucci (tessera FIV 640120 – C.F.: CRMCLL58P05H769P) avverso la decisione n. 5/2001 del Tribunale Federale FIV.

La Corte Federale di Appello FIV, nelle persone di

- Carlino Scofone – Presidente
- Benedetta Nigra – Membro Effettivo
- Lorenzo Fabro – Membro Effettivo

riunita in videoconferenza il giorno 24/5/2021 ha preso in esame il ricorso proposto dall'affiliato indicato in epigrafe.

Con ricorso tempestivamente proposto rivolto alla Corte Federale il Circolo Nautico Ragn'a Vela (appresso Affiliato) ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale qualificato ex art. 6.1.6 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA nonché ex art. 2 comma f) del Regolamento CONI per l'impugnazione avverso le tabelle voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive.

Il Circolo ha svolto essenzialmente un motivo di gravame qualificato come erronea interpretazione delle risultanze istruttorie.

La questione essenziale è data dal fatto che, nella definizione degli elenchi delle Società aventi diritto di voto e delle Società che ne erano prive comunicato in data 3 maggio 2021 unitamente alla formale convocazione per l'assemblea elettiva del Comitato di X Zona l'Affiliato reclamante era incluso tra le Società non aventi diritto di voto.

Occorre premettere che l'assemblea di Zona è stata indetta nuovamente dopo l'intervento del Tribunale Federale che, con decisione n. 3/2021, aveva annullato l'assemblea elettiva del 16 gennaio 2021.

Ha riferito correttamente il Tribunale nella propria decisione qui reclamata che il riconoscimento del diritto di voto esercitabile nelle assemblee elettorali postula determinati condizioni e requisiti che sono definiti dall'art. 19 dello Statuto e dall'art. 53 del Regolamento e che vengono aggiornati con cadenza annuale in rapporto all'anno solare dalla Segreteria Generale della Federazione.

Per l'anno 2021 il Segretario Federale, con comunicazione del 26 agosto 2020 ha stabilito che in dipendenza degli eventi pandemici in corso sarebbero state incluse nell'elenco degli aventi diritto al voto per le assemblee elettive nazionale e zonali previste per fine 2020 / inizio 2021 le Società che fruivano di tale diritto al dicembre 2019 mentre le altre avrebbero dovuto certificare l'attività (con i requisiti attenuati, in particolare quello di cui alla lett. c) dell'art. 13 punto 12 del Regolamento) con termini articolati fra il 10 settembre e il 14 dicembre 2020.

Il reclamante ha certificato l'attività compiuta in data 9 settembre 2020 e la Società è stata inclusa tra quelle non aventi diritto di voto in quanto, all'esito della valutazione dei requisiti, risultava in possesso unicamente del requisito di aver organizzato una manifestazione velica.

Risulta che l'Affiliato non abbia proposto alcuna impugnazione avverso la pubblicazione sul sito federale dell'elenco degli affiliati eseguita dalla Segreteria Federale ai sensi dell'art. 19.14 dello Statuto.

Solamente attraverso il ricorso al Tribunale Federale, per la prima volta in occasione della convocazione per la riproposizione dell'assemblea elettiva il Circolo ha fornito la documentazione anche del secondo requisito ovvero della partecipazione di alcuni suoi tesserati ad almeno tre manifestazioni veliche nel corso dell'anno.

Il Tribunale, con la propria decisione, ha ritenuto improponibile il riesame delle condizioni di ammissibilità certificate il 14 ottobre 2020 in quanto, pur non essendo spirato il termine per l'impugnativa dalla comunicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto avvenuta il 3 maggio 2021, doveva ritenersi che tale comunicazione avesse effetto meramente reiterativo e ricognitivo rispetto a quella eseguita per la prima assemblea.

Nel proprio reclamo l'Affiliato, richiamando una sentenza del Consiglio di Stato n. 270 del 2 aprile 1982, afferma che in sede di rinnovazione del procedimento elettorale risulta illegittimo il mancato adeguamento del corpo elettorale, osservando anche che, come vengono ammesse nuove candidature, altrettanto la composizione del corpo elettorale dovrebbe essere quella del giorno in cui si rinnova la votazione (richiamando pure Consiglio di Stato n. 636 del 19 maggio 1998).

Ritiene inoltre il reclamante che la decisione del Tribunale avrebbe violato gli artt. 6.1.6 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA e l'art. 2 comma f) del Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e candidature, (peraltro avendo la Federazione emanato le proprie norme al riguardo con atto approvato dal CONI dopo il 16 dicembre 2018 è alla regolamentazione federale che deve farsi riferimento come da secondo alinea delle premesse del Regolamento) osservando il reclamante sia di non essere stato ritualmente convocato per la prima assemblea elettiva della X Zona sia di non essersi potuto informare attraverso la pagina web del Comitato di X Zona dal momento che l'elenco degli affiliati non era scaricabile sulla relativa pagina web.

Osserva infine il reclamante che la sussistenza delle condizioni per il diritto al voto sarebbe riconosciuta dalla stessa Segreteria Federale nella memoria depositata al Tribunale Federale in relazione al ricorso.

La Corte, per le ragioni che seguono, ritiene non fondato il reclamo.

Sia lo Statuto FIV, all'art. 19, sia il Regolamento allo Statuto agli artt. 53 e ss. definiscono una procedura che deve essere seguita dagli Affiliati per conseguire il diritto al voto, stabilendo puntualmente sia le condizioni (ed è irrilevante il fatto che, per effetto della nota situazione pandemica, i requisiti siano stati attenuati e sostanzialmente non si sia tenuto conto di quanto avvenuto nell'anno 2020), sia i termini nei quali il possesso dei requisiti deve essere certificato dal singolo affiliato cosicché la Segreteria Federale possa accertare tempestivamente ed in via definitiva gli Affiliati ammessi all'assemblea con diritto di voto e senza diritto di voto.

Il termine per la impugnativa degli elenchi decorre ai sensi dell'art. 19 comma 15 dello Statuto dalla loro pubblicazione sul sito Federale.

E' pacifico che, prima della proposizione del ricorso al Tribunale, l'Affiliato non aveva né impugnato l'elenco predisposto per la convocazione della prima assemblea 2021, né esibito altrimenti alla Segreteria il possesso dei due requisiti che avrebbero costituito l'Affiliato stesso come soggetto avente diritto di voto nella assemblea zonale.

In altre parole, l'Affiliato si è sottratto alle regole procedurali stabilite dallo Statuto e dal Regolamento attraverso le relative norme e quindi alla valutazione di competenza della Segreteria Federale, cercando di attribuire un risultato omologo alla decisione degli Organi di giustizia.

In questo senso né il ricorso al Tribunale né il reclamo alla Corte Federale possono tenere vece di una procedura mai correttamente seguita dall'Affiliato che bene avrebbe potuto tempestivamente

documentare il possesso dei requisiti secondo le scadenze indicate dalla Segreteria Federale nella comunicazione del 26 agosto 2020.

I riferimenti alla giurisprudenza del Consiglio di Stato non colgono nel segno in quanto diversa è la situazione della valutazione del corpo elettorale in una elezione politica o amministrativa dove la qualità di votante si assume per il solo fatto della cittadinanza/residenza e del raggiungimento dell'età prevista per il diritto al voto ed è quindi indiscutibile che la reiterazione dei Comizi Elettorali debba tener conto dei nuovi aventi diritto per il fatto obiettivo del raggiungimento dell'età.

Nel nostro caso invece le norme statutarie e regolamentari presuppongono una valutazione reiterata annualmente da parte della Segreteria Federale sulla base delle certificazioni provenienti dall'Affiliato, con il risultato che il corpo elettorale è annualmente ridefinito in base all'attività prestata dall'Affiliato stesso e da questi correttamente certificata e documentata secondo le regole valevoli per tutti gli Affiliati.

Diversamente argomentando verrebbe violato un percorso regolamentare che è obbligatorio per tutti gli Affiliati, al quale, di tutta evidenza, il reclamante non ha avuto alcun interesse fino al ricorso, avendo accettato che per gli anni 2018, 2019 e 2020 la sua inclusione fosse tra i soggetti non ammessi al voto e risultando dunque tardivo ed improprio lo strumento processuale adottato.

Per questi motivi

la Corte Federale respinge il reclamo proposto dall'Affiliato Circolo Nautico Ragn'a Vela.



Il Presidente Estensore
Carlino Scofone
Genova, 26 maggio 2021

F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il 26/5/2021